



COMUNE DI
MARRUBIU

Prov. di Oristano
Piazza Roma, 7 – 09094 Marrubiu

AREA POLITICHE SOCIALI

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

- L. 431/1998, ART. 11 - ANNUALITA' 2023

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 431/98 Art. 11 "Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di Locazione", dalla Deliberazione Giunta Regionale N. 29/5 del 8.09.2023: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.", dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 03/10/2023 e dalla Determina n. del /10/2023 della Responsabile dell'Area Politiche Sociali

LA RESPONSABILE

RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al giorno venerdì **17 Novembre 2023**, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente avviso potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo la graduatoria definitiva e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, se inserite utilmente in graduatoria, all'attribuzione di un contributo destinato a rimborsare, parzialmente, le spese sostenute per il canone di locazione nell'anno 2023.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2023.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il

componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;

ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 14.657,24;

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € **2.320,00**.

ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.744,00

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare sarà incrementato del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B saranno innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, è incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

NUCLEO FAMILIARE:

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando.

SONO CONSIDERATI NUCLEI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE:

- nucleo familiare con perdita o consistente riduzione di almeno il 25% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificabile dalle ultime due dichiarazioni ISEE. Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

- presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenne e/o di soggetto disabile;
 - nucleo familiare monogenitoriale con almeno 1 figlio minore;
 - nuclei familiari con componenti in carico ai servizi sociali

Tali situazioni devono necessariamente essere documentate, a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata.

MOROSITA':

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, i contributi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dal comma 3, dell'articolo 11, della Legge n. 431/1998.

INCOMPATIBILITA':

Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98, **non può essere cumulato con altri benefici pubblici** da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. Il contributo concesso ai sensi del presente bando **non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. reddito/pensione di cittadinanza.**

Si specifica che:

- la liquidazione delle **risorse regionali**, da parte del Comune ai beneficiari, sarà fatta **al netto** delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza (RdC)
- l'utente che percepisce il reddito /pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

**LA DOMANDA DOVRÀ' ESSERE TRASMESSA AL PROTOCOLLO
PERENTORIAMENTE ENTRO IL GIORNO 17/11/2023
CORREDATA DA:**

1. Copia del documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore la domanda;
2. Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica riferita ai redditi di tutto il nucleo familiare rilasciata nell'anno in corso;
3. Copia integrale del contratto di locazione in essere, regolarmente registrato ai sensi della L. 431/98;
4. Copia pagamento tassa di registro annuale riferita all'anno 2023;
5. In caso di contratto in regime di **“cedolare secca”**, occorre copia della comunicazione attestante l'applicazione della stessa;
6. In caso di cittadini stranieri o apolidi, copia di regolare titolo di soggiorno.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..

La completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri in materia di autocertificazioni è stata ulteriormente prorogata ed ha prorogato anche per l'anno 2023 il divieto di autocertificazione per lo straniero nelle procedure relative al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il nuovo “decreto milleproroghe” (DL. 198/2022, articolo 2, comma1), ha spostato al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale anche ai cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia potrebbero utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati possono presentare l'istanza utilizzando l'apposita modulistica che sarà disponibile in Comune, nel sito internet: <https://www.comunemarrubiu.it>, tra le news e nella pagina istituzionale dedicata: <https://www.comune.marrubiu.or.it/it/page/contributi-canoni-di-locazione-2022> da far pervenire in comune secondo le seguenti modalità:

- Consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo – sarà cura dell'interessato richiedere il numero di protocollo all'ufficio, al fine di identificare successivamente la propria pratica nella graduatoria finale, che sarà pubblicata all'albo pretorio e nel sito del comune;
- all'indirizzo posta elettronica certificata e-mail: protocollo@pec.comunemarrubiu.it

Per eventuali dubbi o chiarimenti è possibile contattare:

- **L'Istruttore Amministrativo Patrizia Coccodi**
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 - martedì anche di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 - telefono 0783/8553324
- mail patrizia.coccodi@comunemarrubiu.it

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande non sottoscritte o incomplete non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

L'Ufficio, sulla base dell'istruttoria delle domande e dei relativi controlli, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sarà possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, **in caso di assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria si intenderà definitiva.**

Le graduatorie verranno pubblicate in forma anonima. Per individuare la propria posizione in graduatoria si fa riferimento al numero di protocollo di acquisizione della propria domanda.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO.

L'ammontare del contributo non può eccedere **la differenza tra il canone annuo** effettivo, al netto degli oneri accessori, **e il canone considerato sopportabile** in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e rapportato alle mensilità concesse.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = **€ 2.200,00.**

Il contributo annuo, determinato sulla base del canone annuo secondo le indicazioni per le Fasce A e B, sarà rapportato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2023.

Infine il contributo concedibile si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi dovuti per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

QUALORA LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE NON FOSSERO SUFFICIENTI A COPRIRE PER INTERO LA SPESA, SI DARÀ LUOGO ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI IN MANIERA PROPORZIONALE.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica degli avvenuti pagamenti delle mensilità del canone di locazione. I beneficiari dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento, pena l'esclusione dal contributo.

Potranno essere inviati, a giustificativo del pagamento del canone di locazione:

- bonifici bancari o postali;
- fotocopia delle ricevute rilasciate dal proprietario dell'immobile affittato; su ogni ricevuta dovrà essere apposta una marca da bollo da € 2,00;

Le ricevute rilasciate dal proprietario o i bonifici, devono contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Si ricorda che i giustificativi inviati non potranno in nessun modo essere utilizzati né in sede di Dichiarazione dei Redditi (ai fini della riduzione dell'imponibile), né per l'ottenimento di altri benefici economici concessi da altri Enti Pubblici o privati, connessi al rimborso delle spese di locazione.

E' obbligatorio inserire l'IBAN del conto corrente sul quale il contributo deve essere accreditato. Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio anche il codice fiscale dell'intestatario del conto.

Nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche devono essere comunicate tempestivamente, per evitare errori e lungaggini nella liquidazione del contributo.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso al contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. I requisiti potranno essere accertati anche successivamente all'erogazione del contributo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del procedimento e sub-titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Politiche Sociali Dr.ssa Lucia MOTZO.

INFORMATIVA PRIVACY

Per quanto concerne il procedimento relativo all'erogazione del contributo per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11, l'informativa viene riportata in ultima pagina del modulo di domanda.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI
Dr.ssa Lucia MOTZO**